

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
UFFICIO VIII

ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
SEDE

POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI
LORO SEDI
e, p.c.
UFFICIO II
UFFICIO VI
DGSAFV

AIPA (ASSOCIAZIONE ITALIANA PESCI E ACQUARI)
SEDE

UVAC
LORO SEDI

OGGETTO : importazioni di pesci (nonché molluschi e crostacei) ornamentali dai Paesi terzi destinati agli " **impianti ornamentali chiusi** ": verifiche a destino delle Autorità competenti.

Le importazioni degli animali acquatici ornamentali dai Paesi terzi sono disciplinate, per gli aspetti sanitari, dal regolamento (CE) 1251/2008, recante modalità di attuazione della direttiva 2006/88/CE, e successive modifiche.

Si intende richiamare in particolare quanto prescritto dall'articolo 11 del citato regolamento circa le importazioni degli animali in questione destinati agli impianti ornamentali chiusi.

La definizione di "impianti ornamentali chiusi " è riportata nell'articolo 2, primo paragrafo, lettera a), del regolamento medesimo.

AUTONOME PROVINZ PROVINCIA AUTONOMA	
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE	
Protokoll- datum data di protocollo	27. Mai 2010
Uhrzeit ora	
Protokollnummer: numero di protocollo:	328629

Gli importatori che intendano avvalersi delle modalità delle importazioni fissate dall'articolo 11 del regolamento in questione devono far pervenire ai posti di ispezione frontaliere veterinari (PIF), abilitati ai controlli delle partite di animali acquatici ornamentali presentate per le importazioni, un'attestazione ufficiale della ASL competente circa la conformità della struttura di destinazione degli animali alla definizione di "impianto ornamentale chiuso".

Si rileva che l'applicazione del citato articolo 11 comporta talune possibilità di importazione (in termini di lista di Paesi terzi autorizzati per le esportazioni nell'Unione europea, di utilizzazione della specifica certificazione sanitaria di scorta e di deroga, almeno fino al 31 dicembre 2010, per la sindrome ulcerativa epizootica) non permesse, in considerazione ovviamente di evidenze epidemiologiche, qualora la struttura di destinazione degli animali si configuri come un "impianto ornamentale aperto".

Risulta evidente pertanto come per tale tipologia di importazione debbano essere garantiti, costantemente, una concreta tracciabilità in relazione alla effettiva destinazione e un controllo dell'eventuale movimentazione degli animali anche successivamente all'arrivo nella struttura di prima destinazione non trascurando contestualmente gli aspetti concernenti il benessere.

Si ricorda in proposito che, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005 (articolo 2, primo paragrafo, lettera s), "il luogo di destinazione" è il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e sistemato per almeno 48 ore prima della partenza; pertanto gli animali in narrativa non possono essere movimentati dal luogo di prima destinazione durante tale periodo per essere destinati ad un altro esercizio commerciale.

Non si può tuttavia escludere che, durante il trasporto degli animali sul territorio nazionale dopo l'importazione attraverso un PIF, potrebbero essere effettuati, ovviamente in palese difformità ai vigenti pertinenti disposti, frazionamenti delle partite con varie e differenti destinazioni rispetto a quelle riportate nelle certificazioni sanitarie di scorta con perdita della tracciabilità e possibili ripercussioni di ordine sanitario.

Si ritiene conseguentemente necessario rafforzare sul territorio nazionale i controlli a destino delle partite di animali acquatici ornamentali per verificarne l'effettiva introduzione nelle strutture indicate nella certificazione sanitaria di scorta.

E' appena il caso di evidenziare come, per le finalità della presente nota, gli interventi di controllo da parte delle AASSLL competenti sulla destinazione materiale della partita debbano essere tempestivi rispetto alla notifica, generata in modo automatico dal sistema TRACES, pervenuta alle stesse a seguito del rilascio del DVCE (certificazione di ammissione all'importazione) da parte del PIF.

Ulteriori verifiche "in loco" possono essere effettuate attraverso il riscontro dei box in cui sono stati trasportati gli animali, il confronto con i dati indicati sulle fatture (e tra questi e la packing list) e sull'AWB (lettera di vettura aerea, il cui numero deve essere riportato su tutti i box componenti la spedizione).

I controlli devono contemplare anche l'idoneità dei mezzi di trasporto e la corrispondenza tra la targa degli stessi e quella indicata nel DVCE.

Gli esiti delle verifiche devono essere trasmessi da parte delle AASSLL al PIF che ha rilasciato il DVCE attraverso il sistema TRACES; in caso di riscontri sfavorevoli il PIF coinvolto provvederà ad informare urgentemente degli stessi la scrivente Direzione Generale all'e-mail l.presutti@sanita.it.


Si invitano pertanto codesti Assessorati a voler comunicare quanto finora espresso alle AASSLL ai fini della programmazione e dell'esecuzione degli interventi di competenza in considerazione degli obiettivi posti con la presente nota.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Referenti

Dr Luigi Presutti

l.presutti@sanita.it



IL DIRETTORE GENERALE

Gaetano Ferri

